

# In campo anche un arbitro per il mercato delle polizze

Prevedere rapidamente un arbitro per dirimere le liti nel settore assicurativo. «Plus24» rilancia questa idea e la presenta a chi prenderà in mano fra qualche mese le redini del Paese. Una possibilità quella dell'arbitro già caldeggiata dallo stesso presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi che ha spiegato come un meccanismo di risoluzione semplificato, con costi all'osso e decisioni rapide, rappresenterebbe una sorta di "cassetta per gli attrezzi" per la manutenzione della fiducia tra compagnie e consumatori. Del resto anche l'articolo 15 dell'Idd (direttiva sulla distribuzione assicurativa la cui applicazione è stata rinviata al prossimo ottobre) richiede agli Stati membri che esistano sistemi Adr tra distributore e cliente. Ed è già previsto un criterio di delega specifico per il Governo per estendere a cliente e impresa di assicurazione l'arbitrato. Anche nel settore assicurativo si potrebbe dunque replicare il successo ottenuto dall'Arbitro bancario finanziario e dall'Arbitro per le controversie finanziarie. Va ricordato che oggi per avere soddisfazione nei confronti delle compagnie, prima di andare davanti al giudice, si devono percorrere delle strade differenti a seconda del tipo di polizza. Alla mediazione prevista obbligatoriamente per tutti i contratti assicurativi (con l'esclusione dei sinistri Rc auto), si affianca la negoziazione assistita, istituita con la legge del 162/2014 obbligatoria appunto per l'Rc auto. A latere, nelle controversie inerenti i sinistri che coinvolgono veicoli, resta poi la conciliazione paritetica. Si tratta in ogni caso di strumenti per ora poco risolutivi. La mediazione è poco utilizzata e molto spesso le compagnie non si presentano.

Solo in alcuni casi un assicurato può tentare la via dell'arbitrato. Quando, per esempio, ha sottoscritto polizze legate a contratti di finanziamento acquistate in banca (in tal caso è competente l'Abf) oppure nel caso di polizze finanziarie (linked e polizze ramo V) se sottoscritte successivamente al 1° luglio 2007 per le quali si può ricorrere all'Acf (Consob) solo se non collocate da un agente o altro intermediario assicurativo, ma da una canale bancario o postale. La competenza dell'Acf è in questi casi comunque limitata alla sola distribuzione (prodotto non adeguato, informazioni insufficienti), tutte le altre questioni (rendimenti, rendicontazione, liquidazione) non rientrano nella competenza dell'Acf. Come si può vedere un vero ginepraio. Certo esistono anche delle criticità da affrontare come quale perimetro dare all'arbitro nello spinoso settore dell'Rc auto. Vi è poi il nodo dei costi di finanziamento dell'organismo.

'© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Pezzatti

